



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO STRATEGICO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GIAPPONE, DALL'ALTRA, FATTO A TOKYO IL 17 LUGLIO 2018

Art. 29

Affari marittimi

In conformita' delle norme di diritto internazionale figuranti nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («UNCLOS»), le parti promuovono il dialogo sugli affari marittimi, ne migliorano la comprensione reciproca e collaborano per promuovere:

- a) lo Stato di diritto in questo ambito, comprese le liberta' di navigazione e di sorvolo e le altre liberta' dell'alto mare di cui all'articolo 87 dell'UNCLOS;
- b) la conservazione a lungo termine, la gestione sostenibile e una migliore conoscenza degli ecosistemi e delle risorse non biologiche dei mari e degli oceani in conformita' del diritto internazionale applicabile.

Versione in vigore dal 11 agosto 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018
Estremi	Legge 5 agosto 2022, n. 116
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-116-2022/art-29>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it